

1° giugno 1954. Ciò premesso e premesso altresì che egli riconosceva all'Istituto il diritto di trattenere il quinto della rendita a soddisfacimento del debito per cessione del quinto dello stipendio contratto durante il rapporto e il diritto altresì di rivalersi della somma di £ 380.889= per arretrati di pigione dell'appartamento concessogli in locazione, chiese ingiungersi all'I. N. A. di pagargli la somma netta di £ 5.592.189=, oltre gli interessi fino alla data dell'effettivo pagamento, a titolo di pensioni arretrate, facendo espressamente salvo ogni altro suo diritto azione o ragione particolarmente in rapporto al mancato computo della rendita dal 19 al 31 ottobre 1951 e all'ovvero computo dell'anzianità contribuzionale nella liquidazione del trattamento di quiescenza, con riserva di far valere le opportune ragioni nella sede competente. In base a tale ricorso il Presidente del Tribunale con suo decreto 26 aprile 1955 ha ingiunto all'Istituto di pagare al Puggioni la somma da lui richiesta